



PROVINCIA
DI LODI

Provincia di Lodi

U.O. U.O.4 Sistemi verdi - Servizi a rete - Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Pianificazione territoriale provinciale - Protezione civile

Determinazione n° REGDE/970/2021

Lodi 24-09-2021

OGGETTO: C.R.E. CENTRO RICERCHE ECOLOGICHE S.R.L., CON SEDE LEGALE IN MILANO, P.ZZA OBERDAN, 3. RINNOVO, AI SENSI DELL'ART. 209 DEL D.LGS. N. 152/2006, DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA ALL'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI RECUPERO DI RIFIUTI EX ART. 208 DEL D.LGS. 152/06, RILASCIATA CON DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. REGDE/481/2008 DEL 23/09/2008 E S.M.I., PER L'IMPIANTO SITO IN COMUNE DI MACCASTORNA (LO), LOC. CASCINA RISI, IN POSSESSO DI CERTIFICAZIONE AMBIENTALE ISO 14001, ACCETTAZIONE DELLA CAUZIONE A GARANZIA DELL'ATTIVITÀ. PRESA D'ATTO RINUNCIA OPERAZIONI R12 ED R10 ED ARCHIVIAZIONE DEL RELATIVO PROCEDIMENTO. ADEGUAMENTO ALLA D.G.R. N. XI/1777 DEL 17/06/2019 ED ALLA L.R. 6 AGOSTO 2021 N. 15.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti atti autorizzativi:

- la Determinazione Dirigenziale n. REGTA/481/2008 del 23/09/2008 che rinnova l'autorizzazione alla C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. all'esercizio delle operazioni di messa in riserva (R13), trattamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi già rilasciata con D.g.r. 30/09/03 n. 14387;
- le Determinazioni Dirigenziali n. REGTA/539/2008 del 21/10/2008, n. REGTA/602/2008 del 18/11/2008, n. REGDE/898/2010 del 23/03/2010, n. REGDE/2012/2010 del 11/10/2010, n. REGDE/1985/2012 del 27/12/2012, n. REGDE/119/2013 del 04/02/2013, modificative e integrative della Determinazione Dirigenziale REGTA/481/2008 del 23/09/2008;

Considerato che per il rinnovo dell'attività di recupero rifiuti la società si è avvalsa dei disposti dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, avendo inviato in data 27/02/2018, in atti provinciali al prot. n. 6886, l'autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante nonché presidente del consiglio d'amministrazione, dott. Antonio Ranghino;

Richiamati altresì gli ulteriori atti rilasciati con Determinazioni n. REGDE/421/2018 del 30/05/2018, n. REGDE/77/2019 del 28/01/2019, n. REGDE/347/2019 del 18/04/2019, n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019, n. REGDE/510/2021 del 10/05/2021, n. REGDE/374/2020 del 15/05/2020, n. REGDE/177/2021 del 19/02/2021, n. REGDE/440/2021 del 23/04/2021, n. REGDE/518/2021 del 11/05/2021, n. REGDE/891/2021 del 27/08/2021, modificative e integrative della Determinazione Dirigenziale n. REGTA/481/2008 del 23/09/2008;

Richiamata in particolare la D.g.r. n. XI/1777 del 17/06/2019, che approva l'elenco dei codici EER dei rifiuti ammissibili in agricoltura, anche in relazione alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, come precisato dalla stessa Regione Lombardia;

Dato atto che con nota in atti provinciali al prot. n. 10216 del 30/03/2021 questa Provincia ha richiesto documentazione utile al rinnovo ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06 dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/481/2008

del 23/09/2008 e successive modifiche ed integrazioni, di cui sopra, per l'impianto di che trattasi in possesso di certificazione ambientale ISO 14001;

Considerato che, successivamente alla nota di cui al punto precedente, con nota prot. n. 13305 del 22/04/2021, questa Amministrazione ha richiesto ulteriori chiarimenti all'azienda riguardanti nello specifico la disponibilità delle aree sulle quali insiste l'impianto;

Dato atto che nella medesima data del 22/04/2021, con nota Prot. N. 21/170/ML, in atti provinciali al prot. n. 13209 del 22/04/2021, la società ha fornito riscontro alla nota di questa Provincia prot. n. 10216, trasmettendo in allegato la documentazione richiesta per il completamento dell'iter di rinnovo ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 e comunicando in particolare:

- la rinuncia all'autorizzazione al trattamento di rifiuti speciali non pericolosi R12 ai fini del recupero in agricoltura R10; tale rinuncia è relativa alla totalità delle attività R10 autorizzate presso il sito;
- che la nuova polizza fideiussoria sarebbe stata prestata allo scadere di quella in essere, valida sino al 23/09/2021; al contempo se ne è richiesto il ricalcolo rivalutando le aree per la messa in riserva e sulla scorta di quanto dichiarato al punto precedente;
- lo spegnimento dell'impianto di abbattimento (scrubber) delle emissioni in atmosfera associato alla linea di produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, di cui all'Allegato C alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019, in ragione dell'inefficacia dello stesso e della realizzazione del nuovo sistema da applicare alla prossima realizzazione del progetto di copertura e tamponamento all'impianto (autorizzato con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/510/2021 del 10/05/2021, sospeso temporaneamente con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/891/2021 del 27/08/2021, in attesa di parere regionale o di diverse disposizioni di questo Ente);

Vista la comunicazione della società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. del 27/04/2021 Prot. N. 21/172/ML, in atti provinciali al prot. n. 14111 del 28/04/2021, tesa a fornire i chiarimenti richiesti sulla disponibilità delle aree e sul contratto in essere, oltre che alle intenzioni della medesima per l'acquisto dei terreni/rinnovo del contratto di locazione;

Considerato che con nota Prot. N. 21/246/ML del 22/06/2021, in atti provinciali al prot. n. 19816 del 22/06/2021, la società C.R.E. S.r.l. ha ribadito la rinuncia al trattamento dei fanghi (operazioni di recupero R12 ed R10) e conseguentemente la rinuncia al procedimento di adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui alle Linee Guida Fanghi contenute nella D.g.r. 2031/2014 e s.m.i., e della volontà di mantenere esclusivamente l'autorizzazione alla produzione di gessi (operazioni di recupero R3 ed R13), comunicando al contempo che la stessa ha la disponibilità dell'area su cui insiste l'impianto sino al 31/12/2023;

Dato atto che con nota in atti provinciali al prot. n. 26453 del 26/08/2021 questa Provincia ha comunicato, sulla base di tutto quanto sopra riportato, l'importo della garanzia finanziaria da prestare per l'esercizio delle attività di recupero R12 ed R10 finalizzate alla produzione di gessi di defecazione da fanghi di depurazione, da prestare entro il 23/09/2021, richiedendo al contempo la presentazione di tavola aggiornata revisionata che rappresenta il lay out autorizzato dell'impianto con quantitativi e volumi corretti, e ricordando che si sarebbe provveduto, con il presente atto, alla presa d'atto della rinuncia all'esercizio delle operazioni di recupero R12 ed R10, con la chiusura del relativo procedimento amministrativo avviato con comunicazione prot. n. 30315 del 17/09/2018, ed alla dichiarazione di decadenza di tutti i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10 in agricoltura relativi all'impianto di Maccastorna (LO);

Vista la planimetria aggiornata inviata dalla società con nota Prot. N. 21/346/ML del 07/09/2021, in atti provinciali al prot. n. 28040 del 07/09/2021, denominata Tavola U-Var6 rev. 01 del 03/09/2021;

Considerato altresì che con nota Prot. N. 21/360/ML del 14/09/2021 la C.R.E. S.r.l. ha comunicato di avere riscontrato difficoltà nell'ottenimento della nuova garanzia finanziaria, chiedendo una proroga delle tempistiche per la relativa presentazione;

Dato atto che, a causa dell'impossibilità di ottenere la nuova garanzia finanziaria a copertura dell'attività esercitata entro il 23/09/2021, la società C.R.E. S.r.l. ha provveduto a versare a favore di questa Provincia reale e valida cauzione dell'importo di € 188.297,72, incassato da questa Provincia in data 23/09/2021;

Considerato in ultimo che con L.R. 06 agosto 2021 n. 15 la Regione ha introdotto, all'art. 15, la disciplina per il controllo, il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi in agricoltura, che dovrà essere obbligatoriamente applicata per gli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022, con obbligo di adeguare le autorizzazioni vigenti entro 180 giorni dalla relativa entrata in vigore (fatti salvi casi di annullamento/modifica della stessa legge);

Ritenuto pertanto di poter procedere al rinnovo dell'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGTA/481/2008 del 23/09/2008 e s.m.i., sino alla data del 31/12/2023, per l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R13 presso l'impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi, riferendo anche gli atti rilasciati successivamente al 23/09/2018 al rinnovo ex art. 209 del D.Lgs. 152/06, e contestualmente procedere all'accettazione della garanzia finanziaria prestata mediante reale e valida cauzione dell'importo di € 188.297,72, svincolando e restituendo con nota a parte quella precedentemente prestata;

Dato atto che risulta necessario:

- 1) ricordare all'impresa che per la conservazione della scontistica applicata all'importo complessivo della polizza fideiussoria prestata, deve essere mantenuto il Certificato ISO 14001 e che deve poter essere sempre comprovato, in caso di controlli in impianto, l'invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi, mediante le opportune registrazioni e/o altro sistema;
- 2) prendere atto della rinuncia della società all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi R12 ed R10 con la chiusura, per quest'ultima operazione, del relativo procedimento amministrativo avviato con comunicazione prot. n. 30315 del 17/09/2018 e s.m.i., che dovrà essere dunque archiviato, ed alla dichiarazione di decadenza di tutti i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10 in agricoltura in relazione all'impianto di Maccastorna (LO);
- 3) aggiornare, sulla scorta di quanto sopra indicato, dei nulla osta rilasciati, della D.r.g. n. XI/1777 del 17/06/2019, che revisiona l'elenco dei codici EER ammessi alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, delle pertinenti normative sopravvenute, le condizioni e prescrizioni da impartire alla società con il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, secondo l'Allegato Tecnico A qui incluso, che sostituisce l'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/481/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'Allegato B2 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019;
- 4) confermare tutte le modifiche autorizzate all'impianto con nulla osta e le relative prescrizioni e condizioni che nel presente atto e relativi allegati non vengono modificate e/o annullate e/o sostituite, inerenti l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R13;
- 5) far salvo l'Allegato tecnico per le emissioni in atmosfera sino al ricevimento del parere regionale in merito alla necessità di adeguamento dell'impianto ex D.g.r. 2031/2014 e s.m.i. o sino a diverse disposizioni che dovessero essere comunque assunte da questa Provincia;
- 6) confermare il layout dell'impianto come da Tavola n. U-Var6 rev. 01 del 03/09/2021, in allegato (a meno delle varianti non sostanziali di cui alla richiesta avente codice identificativo ID pratica SAUR172773, ad oggi sospesa come da comunicazione prot. n. 28981 del 16/09/2021 di questa Provincia);
- 7) ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

Attesa la propria competenza ai sensi del Decreto Presidente della Provincia di Lodi n. REGDP/72/2019 del 20/06/2019;

Attestata sul presente provvedimento, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza amministrativa;

Dato atto che la presente Determinazione non comporta alcun impegno di spesa da parte dell'Amministrazione Provinciale;

Fatti salvi i diritti terzi;

DETERMINA

sulla base delle premesse che si intendono qui integralmente riportate,

1. di rinnovare, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, alla società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Piazza Oberdan, 3, l'autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 emanata con Determinazione Dirigenziale REGTA/481/2008 del 23/09/2008 e s.m.i. per l'esercizio di operazioni di recupero R3 ed R13 di rifiuti speciali non pericolosi, presso l'impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi;
2. di far presente che gli atti rilasciati successivamente al 23/09/2018 sono da ricondurre al rinnovo chiesto in forza dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06;
3. di dare atto che l'autocertificazione presentata ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 ha validità sino al 31/12/2023, data ultima dichiarata di disponibilità dell'area, salvo nei casi di decadenza

dell'autorizzazione medesima;

4. di accettare, in conformità a quanto disposto dalla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004, la cauzione versata a favore di questa Provincia dell'importo di € 188.297,72;

5. di ricordare all'impresa che per il mantenimento della scontistica applicata all'importo complessivo della polizza fideiussoria prestata, deve essere mantenuto il Certificato ISO 14001 e che deve poter essere sempre comprovato, in caso di controlli in impianto, l'invio a recupero dei rifiuti entro 6 mesi, mediante le opportune registrazioni e/o altro sistema;

6. di prendere atto della rinuncia della società all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti speciali non pericolosi R12 ed R10 con la chiusura, per quest'ultima operazione, del relativo procedimento amministrativo avviato con comunicazione prot. n. 30315 del 17/09/2018 e s.m.i., che viene dunque archiviato, ed alla dichiarazione di decadenza di tutti i nulla osta rilasciati per l'esercizio dell'operazione di recupero R10 in agricoltura in relazione all'impianto di Maccastorna (LO);

7. di aggiornare, sulla scorta di quanto sopra indicato, dei nulla osta rilasciati, della D.r.g. n. XI/1777 del 17/06/2019, che revisiona l'elenco dei codici EER ammessi alla produzione dei gessi di defecazione da fanghi di depurazione, della pubblicazione della L.R. 06 agosto 2021 n. 15 con la quale la Regione ha introdotto, all'art. 15, la disciplina per il controllo, il monitoraggio e tracciabilità dei gessi di defecazione da fanghi in agricoltura, che dovrà essere obbligatoriamente applicata per gli utilizzi in agricoltura effettuati a partire dal 1° febbraio 2022 (fatti salvi casi di annullamento/modifica della stessa legge), delle pertinenti normative sopravvenute, le condizioni e prescrizioni da impartire alla società con il rinnovo delle autorizzazioni già rilasciate, secondo l'Allegato Tecnico A qui incluso, che sostituisce l'Allegato A alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/481/2008 e sue successive modifiche ed integrazioni e l'Allegato B2 alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019;

8. di confermare tutte le modifiche autorizzate all'impianto con nulla osta e le relative prescrizioni e condizioni che nel presente atto e relativi allegati non vengono modificate e/o annullate, inerenti l'esercizio delle operazioni di recupero R3 ed R13;

9. di far salvo l'Allegato tecnico per le emissioni in atmosfera, Allegato C alla Determinazione Dirigenziale n. REGDE/961/2019 del 14/10/2019, che qui si allega per completezza, sino al ricevimento del parere regionale in merito alla necessità di adeguamento dell'impianto ex D.g.r. 2031/2014 e s.m.i. o sino a diverse disposizioni che dovessero essere comunque assunte da questa Provincia;

10. di confermare il layout dell'impianto come da Tavola n. U-Var6 rev. 01 del 03/09/2021, in allegato (a meno delle varianti non sostanziali di cui alla richiesta avente codice identificativo ID pratica SAUR172773, ad oggi sospesa come da comunicazione prot. n. 28981 del 16/09/2021 di questa Provincia);

11. di ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

12. di procedere allo svincolo della garanzia finanziaria precedentemente prestata con polizza fideiussoria n. 1810346 e relative appendici dalla Coface, Compagnie Francaise D'Assurance Pour Le Commerce Extérieur S.A., che verrà restituita in originale per la società con nota a parte;

13. di ricordare alla società l'esecuzione degli adempimenti di cui al nulla osta di questa Provincia prot. n. 22030 del 12/07/2021, per l'implementazione della rete piezometrica ed il monitoraggio delle acque sotterranee, relativamente i quali si chiede di fornire un riscontro entro 10 giorni della data della presente Determinazione, stante la mancanza da parte dell'azienda di aggiornamenti sull'argomento;

14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni delle condizioni e prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente;

15. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia di Lodi, cui compete in particolare accertare che l'impresa ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia può avvalersi, ai sensi dell'art. 197, comma 2, del D.Lgs. 152/06, dell'A.R.P.A. della Lombardia;

16. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 19, del D.Lgs. 152/06, le varianti sostanziali in

corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione, devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;

17. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia, che rilascia in caso di esito favorevole dell'istruttoria, il nulla osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A. territorialmente competente, oltre ad eventuali altri Enti, per quanto di rispettiva competenza;

18. di dare atto che sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto;

19. di ricordare che l'impresa è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate anche successivamente all'emissione del presente atto;

20. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data di ricevimento dello stesso via pec;

21. di notificare il presente provvedimento via pec alla società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l. ed a:

- Comune di Maccastorna (LO);
- A.R.P.A. della Lombardia (Dipartimento di Pavia e Lodi);
- Agenzia di Tutela della Salute della Città Metropolitana di Milano, sede territoriale di Lodi;
- Parco Adda Sud;
- Regione Lombardia (Direzione Generale Ambiente Energia e Sviluppo Sostenibile, U.O. Valutazione e Autorizzazioni Ambientali, Rifiuti e Autorizzazione Integrata Ambientale);
- Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
- Agenzia delle dogane;
- Comuni di:
 - Cavenago d'Adda;
 - Cornovecchio;
 - Lodi Vecchio;
 - Maleo;
 - Santo Stefano Lodigiano;
 - San Fiorano;
 - Castelgerundo;
 - Castiglione d'Adda;
 - Lodi;
 - Codogno;
 - Terranova dei Passerini;
 - Tavazzano con Villavesco.

Contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni dalla data della sua prima comunicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla stessa data.

IL DIRIGENTE: *ing. Alessandro Farnè*

Documento informatico sottoscritto con firma digitale (art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82)



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale
U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

N. prot. 09.08.02/925

Spett.li

Allegati n. /

C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l.
Via Senato, 6
20121 Milano

Lodi,

e, p.c.

TAD S.r.l.
L.no Amerigo Vespucci, 24
50123 Firenze

A.R.P.A. della Lombardia
Dipartimento di Lodi - Pavia
Via S. Francesco, 13
26900 Lodi

Comune di Maccastorna
Via Roma, 15
26843 Maccastorna (LO)

A.T.S. Milano Città Metropolitana
sede territoriale di Lodi
Piazza Ospitale, 10
26900 Lodi

Parco Adda Sud
Viale Dalmazia, 10
26900 Lodi

Oggetto: C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., con sede legale in Comune di Milano, Via Senato, 6, impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi. Rinnovo, ai sensi dell'art. 209 del D.Lgs. 152/06, dell'autorizzazione unica all'esercizio di operazioni di recupero (R13, R3) di rifiuti speciali non pericolosi ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2021 del 24/09/2021, per l'impianto sito in Comune di Maccastorna (LO), Loc. Cascina Risi, in possesso di certificazione ambientale ISO 14001. Presa d'atto.

Richiamati:

- la Vostra richiesta di rinnovo di cui all'oggetto, presentata mediante portale regionale "Autorizzazione Unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti", in data 17/05/2023, avente ID pratica SAUR286851;
- la comunicazione di questa Provincia in atti provinciali al prot. n. 19027 del 06/06/2023;
- la nota della Vostra società del 05/10/2023 prot. N. 23/625/CT, in atti provinciali al prot. n. 34654 del 05/10/2023, con la quale si trasmettono l'accordo transattivo ed il contratto di locazione, si cui si resta in attesa di copia registrata, di durata pari a 6+6 anni con



PROVINCIA
DI LODI

Area Tutela Ambientale - Pianificazione Territoriale

U.O. 4 Ambiente - Pianificazione Territoriale

Provincia di Lodi Via Fanfulla, 14 – 26900 Lodi
C.F. 92514470159
tel. 0371.442.1 fax. 0371.416027
pec: provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it

decorrenza 01/01/2024 tra la società TAD S.r.l. e la società C.R.E. Centro Ricerche Ecologiche S.r.l., per esercire l'impianto di trattamento rifiuti ubicato in Comune di Maccastorna;

- la nota della vostra società del 19/10/2023 prot. N. 23/659/CT/ime, in atti provinciali al prot. n. 36374 del 19/10/2023, nella quale richiamato il nuovo contratto di affitto si specifica che la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione si intende per un periodo di 10 anni, dal 01/01/2024 al 31/12/2033, e che si intende sostituire la cauzione agli atti con fideiussione di tipo assicurativo,

con la presente si prende atto della prosecuzione dell'attività di cui all'autorizzazione rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. REGDE/970/2021 del 24/09/2021 e che l'autocertificazione presentata ex art. 209 del D.Lgs. 152/06 ha validità sino al 31/12/2033, fatti salvi i casi di decadenza dell'autorizzazione medesima.

Il layout dell'impianto è rappresentato nella tavola grafica denominata U-Var7 rev. 00 del 07 marzo 2023.

Al fine di perfezionare il rinnovo si chiede che la garanzia finanziaria, che la Vostra società intende prestare in sostituzione della cauzione versata, di medesimo importo di quest'ultima, sia prestata entro 30 giorni, per dar modo a questa Provincia di procedere alla relativa accettazione, dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di un anno, in conformità a quanto disciplinato dalla D.g.r. n. 7/19461 del 19/11/2004.

Distinti saluti.

Il Dirigente
Ing. Michela Binda

Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D. Lgs. 07/03/2005 n. 82)

Referente:
dott.ssa Elena Castagnetti
Tel. 0371.442232 – fax 0371.416027
e-mail: elena.castagnetti@provincia.lodi.it